

ELENA PARIOTTI

PRESENTAZIONE

Il presente fascicolo di *Ars Interpretandi*, che si apre con un ricordo di Winfried Hassemer, illustre membro del comitato scientifico della rivista recentemente scomparso, è dedicato ad un tema sicuramente centrale per la riflessione filosofico-giuridica: il ruolo dei valori nell'argomentazione. I saggi che compongono il fascicolo convergono nel circoscrivere il tema, di per sé davvero ampio e variamente declinabile, alle conseguenze che la concezione dei valori ha sul modo di intendere l'argomentazione giuridica.

Il ruolo e la concezione dei valori nella determinazione della peculiarità del ragionamento giuridico all'interno dell'unità della ragion pratica è al centro del contributo di Angelo Abignente. Il lavoro muove dalla diade verità-responsabilità e recupera la lettura di essa data nella concezione olistica dell'«ultimo» Dworkin, in base alla quale il diritto è collocato all'*interno* della morale politica, ovvero quella «sfera particolare del valore» in cui la dimensione morale individuale, «cosa ciascun individuo debba agli altri», si allarga nel considerare la comunità.

Poiché i valori «non sono particelle esistenti in natura e conoscibili, in termini di immutabilità e finitezza, secondo le categorie falsità/verità», ma concetti interpretativi che richiedono condivisione ed accordo, l'analisi del rapporto tra valori e argomentazione giuridica deve tenere conto del fatto che un valore giuridico non si può mai definitivamente rinchiudere in un principio espresso, quand'anche esso si esprima nelle costituzioni. Il principio, nella sua formulazione e *posizione* normativa, rappresenta la determinazione storica del valore, «frutto di un accordo contingente ma che si apre ad una ulteriorità non solo in vista di una nuova determinazione ma anche nella sua interpretazione ed applicazione»¹.

La diade verità/responsabilità si esprime nell'argomentazione giuridica implicante valori nel senso che la *scelta* ineludibile dell'interprete «è garanzia della singolarità e particolarità del valore ma, al tempo stesso, ne predica l'universalizzabilità come *telos* necessariamente perseguibile seppur mai definitivamente raggiunto»².

1. *Infra*, p. 26.

2. *Infra*, p. 34.

Sulla medesima linea, e dall'angolazione specifica dell'interpretazione costituzionale, partendo dal presupposto secondo cui «Come in un ideale “big bang”» i valori sottesi alle Costituzioni rigide contemporanee – «pur essendo talvolta richiamati, *sic et simpliciter*, in alcune norme costituzionali» – si sono più spesso «frantumati» e distribuiti in una corposa serie di principi e di regole che ne ospitano dosi e aspetti più o meno significativi, Veronesi rifiuta *taluni* degli schemi proposti dalla c.d. interpretazione costituzionale «per valori», in particolare «l'idea per cui esisterebbero – al di là di quanto stabilito dal testo costituzionale – non meglio precisati «valori», collocati in una scala di gerarchie prefissate e inderogabili, da utilizzarsi in tutte le operazioni giuridiche che coinvolgono la Costituzione»³.

Se è vero che tutte le norme costituzionali sono espressione di precise scelte di campo ideale, morale, politico o filosofico e che presuppongono dunque giudizi di valore, quando però i valori confluiscono nelle disposizioni costituzionali – osserva Veronesi – «essi vedono necessariamente trasformata la loro “ragione sociale”»⁴. I principi formalizzati nella Costituzione tracciano i «valichi di accesso» (e perciò anche i limiti) mediante i quali gli stessi valori vengono attratti nell'orbita del diritto costituzionale positivo.

La riflessione di Veronesi passa, poi, a considerare il caso dei conflitti tra i principi e le regole che derivano dal medesimo valore, e giunge a concludere che l'interprete della Costituzione «a ben vedere non applica direttamente né le regole, né i principi costituzionali e men che meno i valori» e che «a essere concretamente utilizzata è invece un'ulteriore “regola che egli stesso ha formulato stabilendo le condizioni normative e fattuali in presenza delle quali quel principio” (quel valore o quella regola) può produrre determinati effetti giuridici»⁵.

In tal modo gli stessi «valori» continuano sotteraneamente ad alimentare e ad affinare i diritti, i principi e le regole costituzionali che da essi scaturiscono, rimodellandoli nel corso del tempo e in relazione (appunto) ai casi.

Nonostante riconosca che «penetrando nel circuito giuridico» l'operatività dei valori e dei principi, risentirà «di tecniche, di argomenti, di ragioni specificamente giuridiche (ad esempio, il rispetto dei precedenti, il ricorso ad analogie consolidate, o la presenza di limiti ed eccezioni espresse...)»⁶, che l'obbligo di fornire una motivazione razionale di per sé costituisce un vincolo per l'interprete, e che la necessità di applicare contemporaneamente una pluralità di principi implica che il legislatore o l'interprete ne debbano tenere sistematicamente conto, Veronesi sottolinea l'esigenza di individuare degli «antidoti» al

3. *Infra*, p. 38.

4. *Infra*, p. 39.

5. *Infra*, p. 46.

6. *Infra*, p. 47.

rischio dell'uso ideologico dei principi e li individua nella (i) considerazione del sistema e del complesso dei principi; (ii) considerazione della comunità degli interpreti; (iii) riferimento alla coscienza collettiva.

Egli ricorda, tuttavia, anche l'attenzione da porre nel ricorso a nozioni come quella di coscienza collettiva: le «evidenze» del caso possono infatti più precisamente suggerire come trasformare (o ricalibrare) la «concezione del concetto» da cui si prendono le mosse, come adeguare l'interpretazione del dato giuridico, come ritenere perciò almeno problematico (e magari non più «sopportabile») quanto sino a quel momento tale non pareva. L'«essenza di valore» sottesa a tutte le norme desumibili dal testo costituzionale (principi o regole) non è infatti giuridicamente definibile a priori e in astratto ma solo «di fronte a casi concreti», a partire dai quali (nel loro riscontrato conflitto) occorre stabilire, con tutti gli strumenti interpretativi a disposizione, «cosa e quanto... si è inteso consegnare all'eternità»⁷.

Ne deriva che i rapporti e le gerarchie tra i diritti e i principi coinvolti nelle singole fattispecie, così come i loro bilanciamenti, non sono mai definiti una volta per tutte.

Nel contributo di Enrico Maestri si rileva che è proprio l'analisi del ruolo dei valori nel processo argomentativo a giustificare l'idea del diritto come pratica sociale comprensiva (o ermeneutica), in cui le regole delle istituzioni esistenti devono essere considerate come meri dati d'ingresso forniti dal legislatore, da immettere e da sviluppare nella «comunità interpretativa» e da incorporare in un complesso di scopi, di valori e di finalità.

Il diritto è una pratica sociale perché esso appartiene alle condizioni di possibilità della vita comune e si esprime attraverso valori comuni ai partecipanti impegnati ad interpretarli e a realizzarli.

Il contributo di Mariateresa Maggiolino, Eleonora Montani, Giovanni Tuzet introduce il tema del conflitto, nell'argomentazione giuridica, non tanto di diverse interpretazioni del medesimo valore ma tra valori di tipo diverso. Il tema è affrontato con specifico riferimento ad un recente caso italiano, nel quale di evidenza e si analizza lo specifico conflitto tra valori economici, da un lato, e bene protetto dal diritto penale, dall'altro.

In indiretta connessione con il tema del fascicolo, il contributo di Gregorio Robles Morchón muove dal concetto di «prospettivismo» elaborato dal filosofo Ortega y Gasset, e difende l'idea della pluralità degli ordinamenti giuridici e, conseguentemente, della pluralità dei sistemi e degli ambiti giuridici, fino ad affermare il principio di relatività nel diritto, secondo il quale ogni ordinamento giuridico costituisce una prospettiva testuale dalla quale è possibile qualificare e giudicare (o valutare) tutto il mondo giuridico e nella sua costruzione un ruolo centrale risulta svolto dalla dogmatica giuridica.

7. *Infra*, p. 49.

Il nucleo comunicazionale del diritto moderno è costituito così dalla dualità ordinamento/sistema: da una parte, il sistema completa e perfeziona l'ordinamento e, d'altra parte, l'ordinamento incorpora in fasi successive le intuizioni e le correzioni elaborate dal sistema, instaurando una relazione di comunicazione che può essere descritta con la nota metafora della «spirale ermeneutica». Il sistema può essere concepito soltanto nella sua relazione con l'ordinamento giuridico che rispecchia e contribuisce a perfezionare, perché il sistema è l'emanazione dottrinale dell'ordinamento, tuttavia l'idea di *un* sistema è solo un'approssimazione pragmatica alla realtà che serve a spiegare il funzionamento dei meccanismi comunicazionali nel diritto.